

Deliberazione 29 settembre 2008 - ARG/gas 140/08

Condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui alla deliberazione n. 138/03: aggiornamento componente trasporto per il periodo 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009 e proroga del termine relativo alla revisione della componente vendita al dettaglio

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 settembre 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2006, n. 297/06;
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2007, n. 169/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 240/07;
- il documento per la consultazione 30 novembre 2007, atto n. 48/07 (di seguito: documento per la consultazione 30 novembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 347/07 (di seguito: deliberazione n. 347/07);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2008, ARG/gas n. 102/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 102/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 128/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/gas 133/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 133/08).

Considerato che:

- la deliberazione n. 138/03 definisce i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale che gli esercenti l'attività di vendita al dettaglio di gas applicano ai clienti finali di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 207/02, come integrato e modificato dall'articolo 2 della deliberazione n. 138/03 e dall'articolo 6 della deliberazione n. 134/06;
- l'articolo 6, comma 6.2, della deliberazione n. 138/03 dispone che la componente trasporto delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale sia costituita dal costo medio ponderato relativo ai corrispettivi della tariffa di trasporto;
- l'articolo 6, comma 6.3, della medesima deliberazione dispone che il corrispettivo medio unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti (CPE) sia definito, prima dell'inizio di ciascun anno termico, con provvedimento dell'Autorità;
- con la deliberazione ARG/gas 102/08, l'Autorità ha approvato le tariffe di trasporto del gas naturale per l'anno termico 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2009;
- con la deliberazione ARG/gas 133/08, l'Autorità ha istituito, per l'anno termico 2008-2009, un corrispettivo unitario variabile CV^{OC}, addizionale al corrispettivo variabile di trasporto, da applicare, senza le riduzioni previste dalla deliberazione n. 166/05, all'energia complessivamente immessa in rete ed ha fissato il valore di tale corrispettivo, per il trimestre ottobre-dicembre 2008, ad un livello pari a 0.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 8 della deliberazione n. 138/03 stabilisce le modalità per la determinazione della componente delle condizioni economiche di fornitura relativa alla vendita al dettaglio (di seguito: componente QVD);
- nel documento per la consultazione 30 novembre 2007 è stata, tra l'altro, proposta una possibile revisione dell'articolazione della componente QVD, tenendo conto di alcuni elementi tipici degli scaglioni di consumo vigenti per la distribuzione, unitamente alla possibile omogeneizzazione della medesima componente a livello nazionale a partire dal 1 ottobre 2008, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno termico e del nuovo periodo regolatorio della distribuzione, anche al fine di eliminare le differenziazioni per ambito tariffario che non rispecchiano diversità dei costi di commercializzazione effettivamente esistenti;
- con la deliberazione n. 347/07, l'Autorità:
 - a) ha modificato le disposizioni dell'articolo 8 della deliberazione n. 138/03, stabilendo che, con decorrenza 1 gennaio 2008, la componente QVD sia costituita da un corrispettivo fisso e da uno variabile coincidente, in una prima fase, con i corrispettivi unitari attualmente esistenti in ciascun ambito tariffario;

- b) ha conferito mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché, attraverso monitoraggi, approfondimenti e verifiche valuti la possibilità di omogeneizzare i corrispettivi a livello nazionale a partire dal 1 ottobre 2008;
- con la deliberazione ARG/gas 128/08 l’Autorità ha previsto un periodo transitorio in cui continuano ad avere efficacia le determinazioni tariffarie relative alla distribuzione di gas naturale previste per il secondo periodo di regolazione, con scadenza 31 dicembre 2008.

Ritenuto che:

- sia necessario aggiornare il corrispettivo medio unitario CPe relativamente al periodo 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2009;
- sia necessario sommare, per il periodo 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009, il valore del corrispettivo CV^{OC} alla quota relativa al costo di trasporto QTV^K di cui all’articolo 6, comma 2 della deliberazione n. 138/03;
- sia necessario prevedere che l’eventuale revisione della componente QVD avvenga secondo una tempistica compatibile con l’adozione delle disposizioni relative al terzo periodo regolatorio della distribuzione e alla definizione dell’assetto dell’attività di misura

DELIBERA

1. di stabilire che, per il periodo 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2009, il valore del corrispettivo medio unitario CP_e della componente trasporto delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui all’articolo 6, comma 6.2, della deliberazione n. 138/03, sia pari a 1,076905 €/a/Smc/g;
2. di modificare la deliberazione n. 138/03 nei termini sotto indicati:

- all’articolo 6, comma 2, la formula QTV^K, è sostituita con la seguente formula:

$$QTV^k = 0,071908 \times \left(\frac{CP_e}{0,9} + (2,592592 \times CP_e^{stocc} + 1,813880 \times CP_u^{stocc}) + \frac{CP_u + CR_r}{0,27} \right) + CV + CV^p + CV^t + CV^{OC}$$

- all’articolo 6, comma 2, dopo l’espressione “CV¹ è il corrispettivo unitario variabile del trasporto per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas;” è inserita la seguente espressione “CV^{OC} è il corrispettivo unitario variabile, transitorio per l’anno termico 2008-2009, per la contribuzione alla reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per la sicurezza del sistema del gas naturale nell’anno termico 2005-2006;”
3. di prorogare il mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché attraverso approfondimenti e verifiche valuti la possibilità di modificare la componente QVD successivamente all’avvio del terzo periodo regolatorio della distribuzione del gas e alla definizione del nuovo assetto dell’attività di misura;
 4. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 138/03 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

29 settembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis